



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – applicazione delle misure amministrative a carico della società

Descrizione

L'art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza (CFA, SS.UU., n. 130/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 123/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 85/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 60/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0010/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Crocetti Bernardi

Riferimenti normativi

art. 35, comma 7, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0010 CFA del 25 luglio 2024 (Presidente federale/Sig. Alfonso Molisse-Angels Episcopio)